

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La delega per il recepimento della direttiva (UE) n. 159 del 2017 di attuazione dell'accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro è contenuta nella legge di delegazione europea n. 117 del 4 ottobre 2019.

L'articolo 26 contiene il seguente criterio specifico di delega: *"Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicurare che le norme introdotte garantiscano adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca promuovendo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna e contrastando ogni forma di discriminazione"*.

La ricognizione delle norme già vigenti non ha lasciato invero ravvisare margini per l'introduzione di disposizioni ulteriori rispetto a quelle contenute nello schema di decreto.

L'ordinamento nazionale si presenta complessivamente conforme alle prescrizioni della Convenzione OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007 e alla direttiva in riferimento e presenta già un quadro che appare idoneo ad assicurare adeguate condizioni di lavoro e adeguati standard di salute e sicurezza per i lavoratori nel settore della pesca nonché la parità salariale tra uomo e donna e il contrasto di ogni forma di discriminazione di cui al criterio di delega, peraltro introdotto per iniziativa e nella fase e parlamentare di approvazione della legge di delegazione sopra citata.

A riguardo merita evidenziare che la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), con l'articolo 1, comma 336, ha esteso alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne l'indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Allo stesso modo, ad opera dell'articolo 1, comma 337, della predetta legge di stabilità 2013, è stata estesa alla categoria di lavoratrici di cui si discute la fruizione del congedo parentale di cui all'articolo 69 del decreto legislativo n. 151/2001.

Merita inoltre qui richiamare l'intero decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 con tutte le sue disposizioni fra le quali si rammenta in particolare l'articolo 28 che prevede espressamente quanto segue: *"E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni"*.

La Consigliera Nazionale svolge inoltre un ruolo primario, unitamente alla rete delle/del Consigliere/i di Parità, nella promozione e verifica dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro. Si evidenzia che, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, sono pubblici ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza in ragione del loro ufficio (articolo 13). Hanno facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione, al tribunale amministrativo regionale territorialmente competenti, su delega dell'interessato, o di intervenire nei giudizi promossi dal medesimo (articolo 36).



Si rammenta, infine, che l'articolo 157 TFUE, a norma del quale *"Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore"*, è, per la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, norma di applicazione diretta.

Premesso quanto sopra con riferimento al criterio di delega, si evidenzia quanto segue.

La Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 è stata adottata il 14 giugno 2007 dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) al fine di creare un unico strumento coerente per completare le norme internazionali in materia di condizioni di vita e di lavoro per tale settore, e che incorpori le norme riviste e aggiornate delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali in vigore applicabili ai pescatori, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.

La predetta Convenzione è oggetto di un disegno di legge di ratifica in corso di approvazione.

Il settore di interesse della Convenzione, come riconosciuto dall'OIL, rappresenta uno di quelli più pericolosi per i lavoratori.

La Convenzione è nata infatti per garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i lavoratori della pesca; definire le condizioni minime di lavoro a bordo; definire regole riguardo il vitto e l'alloggio dei pescatori; garantire rigorose misure di salute e di sicurezza; assicurare assistenza sanitaria e prevedere meccanismi di protezione sociale; contrastare il lavoro minorile e forzato, lo sfruttamento dei migranti, la tratta e la pesca illegale.

La necessità di proteggere e di promuovere i diritti dei pescatori in questa materia si basa sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva dalla legge n. 689 del 1984, sulla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 e sui diritti enunciati da numerose convenzioni internazionali del lavoro.

Ciò posto si evidenzia che l'art. 151 del TFUE prevede tra gli obiettivi dell'Unione e degli Stati membri la promozione dell'occupazione. Per conseguire il predetto obiettivo ai sensi dell'art. 153 del TFUE, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati Membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; b) condizioni di lavoro; c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori; d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro; e) informazione e consultazione dei lavoratori; f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 5; g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione; h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo 166; i) parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro; j) lotta contro l'esclusione sociale; k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatto salvo il disposto della lettera c).

A seguito dell'adozione della Convenzione del 2007, la Commissione, a norma dell'art.154, paragrafo 2, TFUE, ha consultato le parti sociali circa l'opportunità di promuovere l'applicazione nell'Unione delle disposizioni della stessa.

Il 21 maggio 2012 la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), nell'intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell'*acquis* sociale dell'Unione nel settore della pesca marittima e di contribuire a creare condizioni di parità per il settore della pesca marittima nell'Unione, hanno concluso un accordo riguardante l'attuazione della Convenzione.



Il 10 maggio 2013 tali organizzazioni hanno chiesto alla Commissione di attuare il loro accordo mediante una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE.

L'attuazione dell'accordo è avvenuta con la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016.

Gli obiettivi della direttiva anzidetta, in linea con quelli della Convenzione, sono quelli di tutelare le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima, ossia un settore transfrontaliero le cui attività si svolgono sotto le bandiere di diversi Stati membri.

Il termine posto per il recepimento della direttiva è scaduto il 15 novembre 2019. Ai sensi dell'art.31 della legge 24.12.2012, n.234, il termine per l'adozione del decreto legislativo di recepimento della presente direttiva scade il 2 febbraio 2020.

L'ordinamento nazionale è già conforme con il sistema di tutela previsto dalla direttiva e, in quanto tale, non richiede disposizioni di recepimento al di là della nomina dell'autorità competente.

Per tale ragione, il presente schema di decreto di recepimento si compone di **solì due articoli**.

L'**articolo 1** individua l'autorità competente di cui all'art.1, lettera (c) dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, allegato alla Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio del 19 dicembre 2016, in una pluralità di Amministrazioni, ed in particolare nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel Ministero della salute e, infine, nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

A tal proposito si precisa che le attività che le Amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di Autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali ad esse attribuiti e destinate, pertanto, ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 2** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si specifica infine che il presente provvedimento soddisfa congiuntamente le condizioni per l'esenzione dall'AIR, di cui all'art.7 del DPCM 15 settembre 2017, n.169, in quanto i destinatari dell'intervento sono unicamente le Amministrazioni individuate quali autorità competenti, impegnate peraltro nello svolgimento dei compiti istituzionali ad esse già attribuiti. Per tale ragione i costi di adeguamento attesi sono nulli e le risorse pubbliche impiegate sono quelle disponibili a legislazione vigente. Per la medesima ragione il presente provvedimento non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.





	Legislazione nazionale	Norma di recepimento	Motivazione
<p>DIRETTIVA (UE) 2017/159 DEL CONSIGLIO recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca n. 188 del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECAL), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche)</p> <p>Articolo 1 La presente direttiva attua l'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra le parti sociali a livello dell'Unione nel settore della pesca marittima, ossia dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.</p> <p>Articolo 2 1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva. 2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate. 3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.</p> <p>Articolo 3 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</p>			
	Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI La disciplina nazionale vigente è



	<p>del la legge 31 dicembre 1998, n. 485)</p> <p>Art. 35 Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante</p> <p>1. L'armatore è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5 lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24, comma 1; 27, commi 2, 3 e 4;</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 14.</p> <p>2. Il comandante è punito:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 22, comma 2; 24, comma 2;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b), d) ed e);</p> <p>3. L'armatore ed il comandante sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per violazione degli articoli 6, comma 5 lettere f), g), i), n) e q); 16, comma 4; 22, comma 1;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 6, comma 5, lettere b), c), d), e), h), i), o) e p); 12, comma 7; 27, comma 1;</p> <p>c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 6, comma 5, lettera m).</p> <p>Art. 36 Sanzioni relative agli obblighi dei lavoratori</p> <p>1. I lavoratori marittimi sono puniti con</p>		<p>già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
--	---	--	--



	<p>l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire quattrecentomila a lire un milione duecentomila per la violazione dell'articolo 8.</p> <p>Art. 37 Sanzioni relative agli obblighi del medico competente</p> <p>1. Il medico competente è punito:</p> <p>a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere b), c), g);</p> <p>b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a lire tre milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere d), e), f), h) e comma 3 primo periodo.</p> <p>Art. 38 Sanzioni relative agli obblighi del titolare dell'impresa appaltatrice e dell'armatore</p> <p>1. La violazione dell'articolo 10, comma 2, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.</p> <p>2. La violazione dell'articolo 10, commi 1 e 3, è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.</p> <p>Art. 38-bis Sanzioni per l'adibizione del minorenne ai lavori vietati</p> <p>1. Chiunque adibisce i minorenne ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582.</p> <p>Art. 39 Estinzione delle contravvenzioni</p> <p>1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3, lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del</p>		
--	---	--	--



	<p>decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.</p> <p>Art. 40 Sanzioni amministrative</p> <p>1. Quattora l'Autorità marittima riscontri che a bordo dell'unità mercantile o da pesca nazionale vi siano difformità rispetto al piano di sicurezza approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni.</p> <p>Art. 41 Disciplina sanzionatoria</p> <p>1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede l'Autorità marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni e alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), in coordinamento tra loro.</p> <p>Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 <i>"Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"</i></p> <p>Art. 9. Sanzioni</p> <p>1. L'armatore è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.</p> <p>2. L'armatore ed il comandante sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettera h), e</p>		
--	--	--	--



	<p>6. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 2, lettera b), e 5. 3. L'armatore ed il comandante sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 2, lettera g).</p> <p>Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 "Attivazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FSJ)"</p> <p>Art. 9. Sanzioni</p> <p>1. L'armatore della nave è punito: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro per la violazione dell'articolo 4, commi 1, 3 e 5; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1221, primo comma, del codice della navigazione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Il comandante della nave è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 5, comma 2. 3. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.</p>		
--	--	--	--



	<p>4. L'armatore o il comandante della nave, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1178, primo comma, del codice della navigazione.</p> <p>5. Qualora l'autorità marittima, a seguito della verifica del registro di cui all'articolo 4 effettuata dagli organi di vigilanza, riscontri che a bordo della nave vi siano violazioni delle disposizioni relative all'orario di lavoro o ai periodi di riposo contenute nel presente decreto che comportino rischi per la sicurezza della nave e per la salute e sicurezza del lavoratore, provvede: a) ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni; b) obbligando l'armatore alla revisione della tabella di armamento.</p> <p>Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"</p> <p>Art. 55</p> <p>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</p> <p>1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:</p> <p>a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;</p> <p>b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);</p>		
--	--	--	--



	<p>b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;</p> <p>c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.</p> <p>3. È punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.</p> <p>4. È punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).</p> <p>5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;</p> <p>b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);</p> <p>c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 45, comma 2;</p> <p>d) con l'arresto da due a quattro mesi o con</p>		
--	---	--	--



	<p>dell'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati; se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.</p> <p>Art. 56 Sanzioni per il preposto</p> <p>1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).</p> <p>Art. 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori</p> <p>1. I progettisti che violano il rispetto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.</p> <p>2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.</p> <p>3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.</p> <p>Art. 58 Sanzioni per il medico competente</p> <p>1. Il medico competente è punito:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;</p>		
--	---	--	--



	<p>b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);</p> <p>c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e i);</p> <p>d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h) e i);</p> <p>e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazioni degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.</p> <p>Art. 59</p> <p>Sanzioni per i lavoratori</p> <p>1. I lavoratori sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.</p> <p>Art. 60</p> <p>Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:</p> <p>a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);</p> <p>b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).</p>		
--	---	--	--



Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 novembre 2019. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 3.		
Articolo 5 La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro il 15 novembre 2022.			
Articolo 6 La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL.			
Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.			
Allegato Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del lavoro			
PARTE 1			
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE			
DEFINIZIONI (Artt.1-4)			
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- MINISTERO DELLA SALUTE- MINISTERO DELLE POLITICHE	



<p>Articolo 1 Al fini del presente accordo si intende per: a) operazioni di pesca: la cattura, o la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive del mare;</p>			<p>AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI</p>
	<p>D.M. 5 agosto 2002 n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti)</p> <p>Art.1 Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina le norme di sicurezza da applicarsi alle navi che esercitano la pesca costiera, ravvicinata e locale, nonché alle navi e galleggianti di 5ª categoria destinati stabilmente al servizio di impianti di pesca, così come definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, citato in premessa, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541, per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri sia nuove che esistenti, nella misura in cui a queste ultime si applica tale normativa.</p> <p>Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96."</p>		
<p>b) pesca commerciale: tutte le operazioni di pesca, ad eccezione della pesca di sussistenza e della pesca ricreativa;</p>	<p>Art.2 Pesca professionale 1. La pesca professionale e l'attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al</p>		



	<p>trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.</p> <p>DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 <i>Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.</i></p> <p>Art. 9 Tipi di pesca professionale Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.</p> <p>La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.</p> <p>Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (5).</p> <p>La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.</p> <p>La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.</p> <p>Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4</p>		<p>Il D.Lgs. n.4/2012</p>
--	---	--	---------------------------



<p>c) autorità competente: il ministro, il dipartimento governativo o un'altra autorità designata da uno Stato membro che ha il potere di emanare regolamenti, ordini o altre istruzioni aventi forza di legge nell'ambito di applicazione della disposizione in questione e di farli rispettare;</p> <p>d) consultazione: la consultazione, ad opera dell'autorità competente, delle organizzazioni interessate rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e in particolare delle organizzazioni rappresentative degli armatori dei pescherecci e dei pescatori, se ve ne sono;</p>	<p>"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96."</p> <p>Art. 22</p> <p>Vigilanza e controllo</p> <p>1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.</p> <p>2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.</p> <p>3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono fornire, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.</p> <p>5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.</p>	<p>ART. 1 (Autorità competente)</p> <p>Ai fini del presente decreto, si intende per autorità competente di cui all'art. 1, lettera (c) dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, allegato alla Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio del 19 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture, e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.</p>	<p>individua la titolarità di funzioni amministrative e di coordinamento generale</p> <p>relativamente alle attività di pesca specie con riguardo al rispetto della "politica comune della Pesca" in capo al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali con avallimento (dipendenza funzionale) del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per l'espletamento dell'attività di controllo anche per i ruoli di centro di controllo nazionale e di Area della Pesca nonché</p> <p>coordinamento territoriale dei comandanti delle Capitanerie di Porto di cui al comma 3 dello stesso Articolo 22.</p>
--	---	--	---



<p>e) armatore o proprietario del peschereccio: armatore del peschereccio o ogni altra persona giuridica o fisica quale il gestore, l'agente o il noleggiatore a scato nudo, che abbia assunto la responsabilità della gestione del peschereccio dal proprietario impegnandosi contestualmente a adempiere i compiti ed obblighi in capo agli armatori di pescherecci a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altre persone giuridiche o fisiche adempiano alcuni dei compiti o degli obblighi a nome dell'armatore del peschereccio;</p>	<p>6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non compete, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.</p> <p>7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.</p> <p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"</p> <p>Artt. 265-277</p> <p>Art. 265</p> <p>Dichiarazione di armatore</p> <p>Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante.</p> <p>Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.</p> <p>Quando l'esercizio è assunto dai proprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.</p> <p>DPR 2 ottobre 1968, n. 1639</p> <p>"Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima"</p>		
---	---	--	--



<p>f) pescatore: ogni persona impiegata o assunta o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di un peschereccio alle condizioni di cui all'articolo 2, ad esclusione dei piloti portuali e del personale basato a terra che effettua lavori a bordo di un peschereccio in banchina;</p>	<p>Art.32 Registro dei pescatori. Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca. Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.</p> <p>Art.48 Titoli professionali. I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni. Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli che seguono.</p>		<p>I patti e le condizioni sono demandate alla CCNL</p>
<p>g) contratto di lavoro dei pescatori: un contratto di lavoro, un contratto di ingaggio o altro accordo analogo o qualsiasi altro contratto che disciplinane le condizioni di vita e di lavoro di ogni pescatore a bordo di un peschereccio;</p>	<p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"</p>		
<p>h) peschereccio o nave: qualsiasi imbarcazione battente bandiera di uno Stato membro o registrata sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro, di qualsiasi tipo, indipendentemente dalla forma di proprietà, adibita o destinata ad essere adibita alla pesca commerciale;</p>	<p>Parte I, Libro II, Titolo IV, Del contratto di arruolamento Artt.323-375</p>		



<p>i) lunghezza (L): il 96% della lunghezza fuori tutto sulla linea di galleggiamento all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la distanza dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se superiore; nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;</p> <p>j) lunghezza fra le perpendicolari (LBP): la distanza fra la perpendicolare anteriore e la perpendicolare posteriore; la perpendicolare anteriore deve coincidere la parte anteriore della ruota di prora sulla linea di galleggiamento sulla quale si misura la lunghezza (L); la perpendicolare di retro deve coincidere con l'asse di rotazione del timone sulla stessa linea galleggiamento;</p>	<p>D. M. 5 agosto 2012 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera"</p> <p>Art. 2 Definizioni</p> <p>(...)</p> <p>a) "lunghezza": il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto (...)</p> <p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"</p> <p>Artt. 292 e ss.</p> <p>Art. 292 Comando della nave</p> <p>Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione.</p>		
<p>k) comandante: il pescatore che ha il comando di un peschereccio;</p>	<p>art. 292-bis</p> <p>Requisiti per l'esercizio delle funzioni di comandante e di primo ufficiale di coperta</p> <p>A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante e il primo ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del comandante, devono</p>		



<p>l) servizio di reclutamento e di collocamento: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore pubblico o privato attiva nel reclutamento di pescatori per conto di armatori di pescherecci o nel collocamento di pescatori presso gli stessi armatori;</p> <p>m) agenzia privata di collocamento: ogni persona, società, istituzione, agenzia o altra organizzazione del settore privato attiva nel reclutamento di pescatori al fine di metterli a disposizione di armatori di pescherecci che affidano i loro compiti e ne controllano l'esecuzione</p>	<p>essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n. 300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.</p> <p>Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale, nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma.</p> <p>D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297".</p> <p>D.M. 29 novembre 2013 "Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro".</p> <p>D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"</p>	<p>Il provvedimento indicato a margine ha abolito il collocamento speciale per la gente di mare (Uffici di collocamento della gente di mare - UCGM), introducendo la competenza del collocamento ordinario e semplificando</p>
--	---	--



<p>CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>Articolo 2</p> <p>1. Salvo disposizioni contrarie del presente accordo, il presente accordo si applica:</p> <p>a) a tutti i pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro su tutti i pescherecci adibiti alla pesca commerciale;</p> <p>b) a tutti gli altri pescatori che sono presenti sulla stessa nave insieme ai pescatori di cui alla lettera a), al fine di garantire la salute e la sicurezza generali;</p> <p>2. In caso di dubbio se una nave eserciti attività di pesca commerciale, la decisione spetta all'autorità competente previa consultazione.</p> <p>3. Ogni Stato membro, previa consultazione, può estendere, totalmente o in parte, ai pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza</p>				<p>quindi le modalità di incontro tra domanda e offerta di lavoro in questo settore.</p>
---	--	--	--	--



Inferiore a 24 metri la protezione prevista dal presente accordo per i pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

Articolo 3

1. Qualora l'applicazione del presente accordo ponga particolari problemi di natura sostanziale tenuto conto delle condizioni specifiche di servizio dei pescatori o delle operazioni dei pescherecci interessati, uno Stato membro può, in base a criteri oggettivi, previa consultazione, esentare determinate categorie di pescatori o di peschereccio dall'applicazione delle prescrizioni del presente accordo o di alcune di esse.

2. Qualora si siano concesse le esenzioni di cui al paragrafo precedente, l'autorità competente adotta le misure del caso per estendere progressivamente le prescrizioni del presente accordo a tutte le categorie di pescatori o di pescherecci interessati entro il periodo massimo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. L'applicazione del presente articolo non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti disciplinati dal diritto dell'Unione alla data dell'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 4

Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori di pescherecci e pescatori che garantiscono ai pescatori condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente accordo.

PARTE 2

**PRINCIPI GENERALI
RESPONSABILITÀ DEGLI ARMATORI DI PESCHERECCI, DEI COMANDANTI
E DEI
PESCATORI**

MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI



<p>Articolo 5</p> <p>1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 93/103/CE.</p> <p>2. All'armatore del peschereccio spetta la responsabilità generale di garantire che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per rispettare gli obblighi del presente accordo.</p> <p>3. Al fine di garantire la sicurezza dei pescatori a bordo e l'esercizio in sicurezza della nave la responsabilità del comandante comprendono tra l'altro:</p> <p>a) provvedere alla supervisione e garantire che, nella misura del possibile, i pescatori svolgano il loro lavoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di salute;</p> <p>b) gestire i pescatori, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la salute, compresa la prevenzione dell'affaticamento;</p> <p>c) facilitare la formazione a bordo per sensibilizzare alle questioni di sicurezza e salute sul lavoro; e</p> <p>d) garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione, dei servizi di guardia e delle relative buone pratiche marittime.</p> <p>4. L'armatore del peschereccio non limita la libertà del comandante di prendere qualsiasi decisione che, secondo il giudizio professionale del comandante, risulti necessaria per la sicurezza dei pescatori a bordo o della nave e per la sicurezza della navigazione e dell'esercizio dell'imbarcazione.</p> <p>5. I pescatori si conformano agli ordini legittimi del comandante e alle misure vigenti in materia di sicurezza e salute.</p>		<p>Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 <i>"Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"</i></p> <p>Art. 3 Obblighi dell'armatore.</p> <p>1. L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni meteorologiche prevedibili, nonché delle caratteristiche tecniche operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.</p> <p>2. In particolare, l'armatore:</p> <p>a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;</p> <p>b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi per mantenere condizioni adeguate di igiene;</p> <p>c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità sufficiente per i lavoratori;</p> <p>d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui all'allegato III;</p> <p>e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione individuali di cui all'allegato IV;</p> <p>f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;</p>	<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento.</p>
--	--	--	---



	<p>g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;</p> <p>h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori marittimi.</p> <p>Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p>ART. 5</p> <p>Misure generali di tutela</p> <p>1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2 - ai fini della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono attuate le seguenti misure di tutela:</p> <p>a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo;</p> <p>b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al minimo del loro impiego a bordo;</p> <p>c) riduzione dei rischi alla fonte;</p> <p>d) programmazione delle attività di prevenzione in stretta relazione con la gestione</p>		
--	--	--	--



	<p>tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti al rischio;</p> <p>e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;</p> <p>f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori di fatica;</p> <p>g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;</p> <p>h) misure di protezione collettiva ed individuale;</p> <p>i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle navi;</p> <p>l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla lettera a);</p> <p>m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona;</p> <p>n) idonee misure igieniche;</p> <p>o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio, abbandono nave e di pericolo grave ed immediato;</p> <p>p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza;</p> <p>q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di servizio e dei locali alloggio nonché delle attrezzature di lavoro, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;</p> <p>r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli</p>		
--	--	--	--



	<p>Infortunati, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;</p> <p>s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da svolgere a bordo.</p> <p>2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.</p> <p>Art. 6</p> <p>Obblighi dell'Armatore e del Comandante</p> <p>1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi, predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:</p> <p>a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;</p> <p>b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;</p> <p>c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.</p> <p>2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della</p>		
--	---	--	--



	<p> navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura dell'armatore, al Ministero al fine dell'approvazione secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per le navi o unità nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;</p> <p>b) per le navi o unità esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>c) per le navi o unità acquistate all'estero: al momento della richiesta di Immatricolazione dell'unità e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;</p> <p>d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio.</p> <p>3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.</p> <p>4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.</p> <p>5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono obbligati a:</p> <p>a) designare il responsabile del servizio di</p>		
--	--	--	--



	<p>prevenzione e protezione dei lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;</p> <p>b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;</p> <p>c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;</p> <p>d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti collettivi nazionali di categoria;</p> <p>e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonché dei dispositivi di protezione individuali;</p> <p>f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad agenti tossici e nocivi per la salute, nonché la durata del periodo di esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma di sorveglianza sanitaria mirato;</p> <p>g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le condizioni di efficienza;</p> <p>h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave, secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con decreto del Presidente della</p>		
--	--	--	--



	<p>Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito denominato regolamento di sicurezza:</p> <p>i) fornire e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi manuali operativi di facile consultazione;</p> <p>l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione messi a loro disposizione;</p> <p>m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro degli infortuni", di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;</p> <p>n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati di bordo e dei dispositivi di sicurezza;</p> <p>o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato all'art. 16 comma 2, lettera d);</p> <p>p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative di bordo in condizioni di sicurezza;</p> <p>q) attuare misure tecniche ed organizzative</p>		
--	---	--	--



	<p>adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte;</p> <p>6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 lettera a).</p>		
	<p>Art. 7 Obblighi del Comandante della nave</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonché dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve:</p> <p>a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile;</p> <p>b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13, le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;</p> <p>c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore;</p> <p>d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza;</p> <p>e) Informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza di cui all'articolo 16, nel caso in cui si verificano a bordo eventi non prevedibili.</p>		



	<p>o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.</p> <p>Art. 8 Obblighi del lavoratore marittimo</p> <p>1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui all'articolo 2, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16;e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro;f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia;g) attuare, con diligenza, le procedure previste		
--	---	--	--



<p>PARTE 3 PRESCRIZIONI MINIME PER IL LAVORO A BORDO DI PESCHERECCI ETÀ MINIMA (Artr.6-9)</p>	<p>h) nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6.</p>		<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- MINISTERO DELLA SALUTE</p>
<p>Articolo 6 1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 94/33/CE. 2. L'età minima per lavorare a bordo di un peschereccio è di <u>16 anni</u> a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno a norma della legislazione nazionale. L'autorità competente può tuttavia autorizzare un'età minima di 15 anni per coloro che non sono più soggetti all'obbligo scolastico previsto dalla legislazione nazionale e che seguono una <u>formazione professionale</u> nel settore della pesca. 3. L'autorità competente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, può autorizzare persone dell'età di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. In tali casi, essa stabilisce, previa consultazione, i tipi di lavoro consentiti e le condizioni in cui tale lavoro sarà svolto e i periodi di riposo prescritti.</p>	<p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione" Art. 119 Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani o comunitari di età <u>non inferiore ai sedici anni</u> che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare gli allievi degli istituti tecnici nautici e degli istituti professionali ad indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. (...) Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto è necessario il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. (...) Legge 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" Art. 1 622. L'istruzione impartita per almeno dieci</p>		<p>Nell'ordinamento nazionale sono vigenti le disposizioni riportate nella colonna che precede. Dette disposizioni sono già attuative del disposto dell'articolo 6 dell'articolo 5 riportato nella prima colonna. Per tale motivo non si rendono necessarie ulteriori norme di recepimento.</p>



<p>4. Letà minima per svolgere a bordo di pescherecci attività che per la loro natura o per le circostanze in cui vengono svolte possono compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o sociale, l'istruzione o la moralità dei giovani, non è inferiore a 18 anni.</p> <p>5. I tipi di attività cui si applica il paragrafo 4 sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall'autorità competente, previa consultazione, tenuto conto dei rischi connessi e delle norme internazionali applicabili.</p>	<p>anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni...<i>(omissis)</i></p> <p>Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (Decreto Ministero del lavoro di concerto con Ministero della salute e Ministero infrastrutture e trasporti) "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FSTY)"</p> <p>Art. 1</p> <p>Oggetto e campo di applicazione</p> <p>1. Il presente decreto legislativo, nel dare attuazione alla direttiva 1999/63/CE, è diretto a regolamentare alcuni profili della disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori marittimi connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro.</p> <p>2. Il presente decreto legislativo si applica ai lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo di tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima.</p> <p>3. A bordo di tutte le navi mercantili di cui al comma 2 non possono essere imbarcati lavoratori di età inferiore a 16 anni.</p> <p>Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma</p>		
---	--	--	--



<p>6. L'esercizio delle attività di cui al paragrafo 4 del presente articolo a partire dai 16 anni di età, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno ai sensi della legislazione nazionale, può essere autorizzato da disposizioni legislative o regolamentari nazionali o per decisione della competente autorità, previa consultazione, a condizione che siano pienamente protetti la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale e sociale, l'istruzione e la moralità dei giovani interessati e che questi abbiano ricevuto adeguate specifiche istruzioni o una formazione professionale e completato la formazione di base in materia di sicurezza prima dell'imbarco. Sono rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 94/33/CE.</p>	<p>della legge 31 dicembre 1998, n. 485" Art. 2. Campo di applicazione</p> <p>1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili</p> <p>Art. 5-bis. Lavori vietati ai minori</p> <p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessati, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.</p> <p>2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.</p> <p>3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.</p>		
	<p>Decreto 27 aprile 2018 (Decreto Ministero del</p>		



	<p>lavoro di concerto con Ministero della salute e Ministero Infrastrutture e trasporti) "Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto".</p> <p>Art. 1</p> <p>1. Il presente decreto Individua, nell'allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni.</p> <p>2. In deroga al divieto del comma 1, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e successive modificazioni, indicate nell'allegato A possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, e successive modificazioni.</p> <p>3. L'elenco allegato al presente decreto è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p> <p>(...)</p>		
--	--	--	--



	<p style="text-align: center;">Allegato A</p> <p>Attività lavorative a bordo delle navi, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;b) il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;c) l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;d) l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;e) l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o alle attrezzature per l'ancoraggio;f) le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartame);g) il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;h) il servizio di guardia notturna;i) la manutenzione delle attrezzature elettriche;l) l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;m) la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;n) la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi. <p><i>Legge 17 ottobre 1967, n. 977 "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Requisiti di età e di istruzione</p> <p>1. È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati</p>		<p>In base all'art. 1 della Legge 977/1967 gli adolescenti sono i</p>
--	---	--	---



	<p>nell'Allegato I.</p> <p>2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.</p> <p>3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attività di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.</p> <p>4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.</p> <p>5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i</p>		minori compresi tra i 15 e i 18 anni compiuti.
--	---	--	--



<p>7. È vietato assumere pescatori di età inferiore a <u>18 anni</u> per il <u>lavoro notturno</u>. Ai fini del presente articolo il "periodo notturno" è definito conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale. Esso comprende un periodo di almeno nove ore, che inizi al più tardi a mezzanotte e finisce al più presto alle ore 5 del mattino. L'autorità competente può autorizzare una deroga alla stretta osservanza della limitazione relativa al lavoro notturno, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 94/33/CE, qualora:</p> <p>a) si rischi di compromettere la formazione efficace dei pescatori in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure</p> <p>b) la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i pescatori interessati dalla deroga lavorino durante il periodo notturno e qualora, previa consultazione, l'autorità decida che il lavoro non avrà un impatto negativo sulla loro salute o sul loro benessere.</p> <p>8. Il presente articolo non pregiudica eventuali obblighi assunti dallo Stato membro con la ratifica di qualsiasi convenzione internazionale in</p>	<p>potenza.</p> <p>35) Produzione di polveri metalliche.</p> <p>36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilica.</p> <p>37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.</p> <p>Decreto legislativo 271/1999 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 (come modificato dall'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108)</p> <p>Art. 11 Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili (...)</p> <p>8. I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per «orario notturno» si deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.</p>		
--	---	--	--



<p>materia di lavoro che garantiscano condizioni di maggiore protezione per i pescatori giovani interessati dal presente articolo.</p>			
<p>VISTA MEDICA Articolo 7 1. Nessun pescatore opera a bordo di un peschereccio senza disporre di un certificato medico in corso di validità attestante l'idoneità all'esercizio delle sue mansioni. 2. L'autorità competente, previa consultazione, può concedere deroghe all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, delle dimensioni del peschereccio, della disponibilità di assistenza medica e della possibilità di evacuazione, della durata del viaggio, della zona di attività e del tipo di attività di pesca. 3. Le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applicano ad un pescatore che operi a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri o che resta normalmente in mare più di tre giorni. In casi urgenti l'autorità competente può consentire a un pescatore di lavorare su tale nave per un periodo limitato e specificato fino a quando possa essere ottenuto un certificato medico, a condizione che il pescatore sia in possesso di un certificato medico scaduto di data recente.</p>	<p>Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 <i>"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"</i></p> <p>Art. 41 Sorveglianza sanitaria 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>



	<p>peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;</p> <p>d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;</p> <p>e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;</p> <p>e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;</p> <p>e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.</p> <p>2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3.</p> <p>3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:</p> <p>a) in fase preassuntiva</p> <p>b) per accertare stati di gravidanza;</p> <p>c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.</p> <p>4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.</p> <p>4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in</p>		
--	---	--	--



	<p>Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.</p> <p>5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.</p> <p>6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:</p> <ul style="list-style-type: none">a) idoneità;b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;c) idoneità temporanea;d) idoneità permanente. <p>6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.</p> <p>7. Nel caso di espressione del giudizio di idoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.</p> <p>8. Del giudizio di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.</p> <p>9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase pressuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali</p>		
--	--	--	--



	<p>ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p>Art. 23 Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo</p> <p>1. Il medico competente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica indicati al comma 6;c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della		
--	---	--	--



	<p>documentazione sanitaria;</p> <p>f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;</p> <p>g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;</p> <p>h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.</p> <p>2. Il medico competente può avvalersi nello svolgimento della propria attività di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri.</p> <p>3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientali finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.</p> <p>4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanità marittima del Ministero della sanità territorialmente competente.</p> <p>5. Il medico competente può essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero</p>		
--	---	--	--



<p>Articolo 8</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure che disciplinano:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la natura delle visite mediche;b) la forma e il contenuto dei certificati medici;c) il rilascio del certificato medico da parte un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato relativo esclusivamente alla vista, da una persona abilitata dall'autorità competente a rilasciare tali certificati; tali persone godono di piena indipendenza nell'esercizio del loro giudizio professionale;d) la frequenza delle visite mediche e il periodo di validità dei certificati medici;e) il diritto dell'interessato ad un'altra visita, vincolante, da parte di un medico indipendente, nominato arbitro dallo Stato membro,l) nel caso sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al lavoro che può essere svolto;ii) nel caso in cui l'interessato, nel corso della visita, abbia dichiarato di ritenersi non idoneo a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio, ma il medico esaminatore abbia rilasciato un certificato medico attestante che l'interessato è comunque idoneo dal punto di	<p>professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi l'attività di vigilanza.</p> <p>6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. <p>7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
	<p>Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p>Art. 23</p> <p>Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo</p> <p>1. Il medico competente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del lavoratore marittimo;b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica indicati al comma 6;c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria		



<p>vista medico a svolgere le proprie mansioni a bordo di un peschereccio;</p> <p>iii) nel caso in cui all'interessato sia stato rifiutato un certificato o siano state imposte limitazioni al tipo di lavoro che può svolgere, se non sono più presenti le motivazioni mediche di tale rifiuto;</p> <p>f) altre prescrizioni pertinenti.</p>			
	<p>responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del segreto professionale;</p> <p>d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta informazioni analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;</p> <p>e) Informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione sanitaria;</p> <p>f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato degli stessi;</p> <p>g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori marittimi;</p> <p>h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano correlate ai rischi professionali.</p>		
	<p>2. Il medico competente può avvalersi nello svolgimento della propria attività di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta gli oneri.</p> <p>3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di idoneità parziale o</p>		



	<p>temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e una analisi ambientali finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove misure di protezione adottate.</p> <p>4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di sanità marittima del Ministero della sanità territorialmente competente.</p> <p>5. Il medico competente può essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi l'attività di vigilanza.</p> <p>6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:</p> <p>a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati al fine della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;</p> <p>b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.</p> <p>7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.</p>		
--	--	--	--

D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620.
"Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e"



	<p><i>dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della L. n. 833 del 1978).</i></p> <p>Art. 6 Assistenza nel territorio italiano.</p> <p>Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.</p> <p>Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.</p> <p>Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:</p> <p>a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;</p> <p>b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;</p> <p>c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.</p> <p>Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per</p>		
--	---	--	--



	<p>territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.</p> <p>Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.</p> <p>Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.</p> <p>Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.</p> <p>Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli</p>		
--	---	--	--

	<p>indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.</p> <p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Assistenza al personale in navigazione. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalità e programmi stabiliti dal Ministero della sanità d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonché una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanità. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spese dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento.</p>		
	<p>Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalità di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonché i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani</p>		



	<p>la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi.</p> <p>I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile.</p> <p>Presso tutti gli uffici sanitari di porto e di aeroporto è costituito di intesa con le autorità portuali e aeroportuali e con i locali organi delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi mobili idonei ad assicurare l'intervento in tutta la zona compresa nella circoscrizione dell'ufficio stesso</p> <p>Art. 8</p> <p>Assistenza in territorio estero.</p> <p>Agli avveni dritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanità dal 1° gennaio 1981 alle soppresses gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici</p>		
--	--	--	--



	<p>Fiduciari in territorio straniero.</p> <p>L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità, e urgenza commessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.</p> <p>Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanità.</p> <p>Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanità sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.</p> <p>Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.</p> <p>Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'aspletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.</p> <p>Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde all'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza.</p>		
--	---	--	--



	<p>Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità.</p> <p>Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.</p> <p>Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare italiana e, in mancanza, dalla competente autorità dello Stato in cui è erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.</p> <p>Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle sopresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.</p> <p>Vanno fatte, altresì, salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocità fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.</p>		
--	---	--	--



<p>Articolo 9</p> <p>Oltre alle prescrizioni minime di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, o che normalmente resta in mare più di tre giorni:</p> <p>a) il certificato medico del pescatore deve dichiarare almeno:</p> <p>i) che l'udito e la vista del pescatore interessato sono soddisfacenti per svolgere le mansioni dell'interessato a bordo, e</p> <p>ii) che il pescatore non soffre di condizioni mediche che potrebbero aggravarsi con il servizio in mare, rendendo non idoneo a tale servizio oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo;</p> <p>b) il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i pescatori minori di 18 anni, per i quali il periodo massimo di validità è di un anno;</p> <p>c) se il periodo di validità di un certificato scade durante un viaggio, il certificato resta valido fino al termine del viaggio.</p>			
	<p>I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all'ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.</p>		
	<p>D.P.R. 14 luglio 1980, n. 620 "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della L. n. 833 del 1978)" e Circolare 1000/1985 parte integrante del predetto D.P.R. (Modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile).</p> <p>Legge 23 settembre 2013, n. 113 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno"</p>		<p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>In ossequio alla regola 1/9 della Convenzione STCW/2010, come emendata, e alle linee guida ILO/IMO sugli esami medici per personale navigante marittimo, trattasi di prestazioni medico - legali ad oggi assicurate dal Ministero della Salute, il cui riferimento è la Circolare</p>
			<p>1000/1985, parte integrante del D.P.R. n. 620/1980 (su modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria personale navigante, al</p>



<p>PARTE 4 CONDIZIONI DI SERVIZIO (Artt. 10-20)</p>			<p>marittimo e dell'aviazione civile) e che rientrano nelle visite periodiche di idoneità alla navigazione.</p>
<p>EQUIPAGGIO Articolo 10: 1. Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di navi battenti la sua bandiera o registrate sotto la sua piena giurisdizione garantiscano che le loro navi siano provviste di un equipaggio sufficiente e adeguato sotto il profilo della sicurezza per la navigazione e l'esercizio della nave e siano sotto il comando di un comandante competente. 2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente stabilisce, per i pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, le prescrizioni minime relative all'equipaggio per la sicurezza della navigazione, specificando il numero e la qualifica dei pescatori. 3. L'autorità competente, previa consultazione, può stabilire prescrizioni alternative a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro si accerta tuttavia che detta prescrizione alternativa: a) vada nel senso del pieno raggiungimento dell'obiettivo generale del presente articolo e dell'articolo 11 in appresso; b) attui il paragrafo 2 del presente articolo; e c) non comprometta la salute e la sicurezza dei pescatori.</p>	<p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione" Artt. 316 e ss. Art. 317 Composizione e forza minima dell'equipaggio Il comandante del porto provvede all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell'intero equipaggio. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>

	<p> navigazione interna sono stabilite dal ministro delle infrastrutture e trasporti. D.P.R. 15 febbraio 1952 nr.328 "Regolamento di esecuzione del codice della navigazione" Art.426 Poteri del Comandante del porto Nella formazione dell'equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto: 1) accertare che l'equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione; 2) vigilare che sia garantita l'osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l'igiene e abitabilità dei locali destinati all'equipaggio; 3) vigilare sull'osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero della marina mercantile o nei contratti collettivi d'arruolamento. Ove non siano stabilite tabelle d'armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare come la tabella proposta dall'armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all'impiego della nave. Il comandante del porto ha facoltà di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui ai precedenti commi. </p>		
	<p> Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione" </p>		



	<p>del'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FSTI)".</p> <p>Art.5</p> <p>"Obblighi dell'armatore e del Comandante"</p> <p>1. L'armatore della nave deve fornire al comandante le risorse necessarie per poter organizzare il lavoro a bordo nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 6. 2. Il comandante della nave adotta tutti i provvedimenti necessari per far sì che le disposizioni relative all'orario di lavoro dei lavoratori marittimi, alle ferie ed ai periodi di riposo derivanti dal presente decreto siano rispettate.</p> <p>art. 5</p> <p>Definizione delle tabelle di armamento in relazione all'orario di lavoro</p> <p>1. La definizione delle tabelle di armamenti di sicurezza delle unità di cui all'articolo 1 deve essere effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: a) necessità di evitare o ridurre al minimo, orari eccessivi di lavoro a bordo per il lavoratore marittimo, al fine di garantire adeguati periodi di riposo in relazione alla tipologia di nave e di navigazione svolta; b) necessità di prevedere la presenza a bordo di un numero sufficiente di personale d'equipaggio per garantire la sicurezza e l'efficienza in conformità con la tabella minima d'equipaggio rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>		
--	---	--	--

Circolare n.001 del 20 ottobre 2010 "Personale marittimo - Serie: Tabelle di armamento "Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della



	<p><i>sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890(21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955(23) (Ministero dei Trasporti)</i></p> <p>Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p>Art. 7.</p> <p>Obblighi del Comandante della nave</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di attuazione nonché dalle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve:</p> <p>a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene, salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile;</p> <p>b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13, le deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;</p> <p>c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare tale dato all'armatore;</p> <p>d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del regolamento di sicurezza;</p> <p>e) informare l'armatore ed il rappresentante</p>		
--	---	--	--



	<p>alla sicurezza di cui all'articolo 16, nel caso in cui si verificano a bordo eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i lavoratori.</p> <p style="text-align: center;">Art. 8 Obblighi del lavoratore marittimo</p> <p>1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui all'articolo 2, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave, ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonché i dispositivi individuali di protezione forniti dall'armatore;d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 16;e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi durante il lavoro; <p>7 sottoporsi ai controlli sanitari secondo</p>		

	<p>quanto disposto dalle vigenti normative in materia;</p> <p>g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6.</p> <p>Allegato I - Fattori di fatica</p>		
<p>ORE DI LAVORO E DI RIPOSO</p> <p>Articolo 11</p> <p>1. a) Gli articoli da 3 a 6, l'articolo 8 e l'articolo 21 della direttiva 2003/88/CE non si applicano ai pescatori cui si applica il presente accordo.</p> <p>b) Ogni Stato membro adotta però disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli armatori di pescherecci battenti la sua bandiera garantiscano ai pescatori il diritto a un riposo adeguato e che le ore di lavoro dei pescatori siano entro il limite di 48 ore medie di lavoro settimanale, calcolate su un periodo di riferimento non superiore a dodici mesi.</p> <p>2. a) Entro i limiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuno Stato membro adotta, previa consultazione, le misure necessarie affinché, in funzione della necessità di proteggere la sicurezza e la salute dei pescatori e al fine di limitare l'affaticamento:</p> <p>i) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare in un determinato periodo di tempo; oppure</p> <p>ii) sia garantito un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo di tempo.</p> <p>b) Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo è stabilito da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o contratti collettivi o accordi tra le parti sociali del settore.</p> <p>3. I limiti delle ore di lavoro o delle ore di riposo sono i seguenti:</p> <p>a) Il numero massimo delle ore di lavoro non è superiore:</p> <p>i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore, e</p> <p>ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;</p> <p>oppure</p> <p>b) Il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore:</p> <p>i) a dieci ore per ogni periodo di 24 ore, e</p> <p>ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.</p> <p>4. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi,</p>	<p>Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 <i>"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Art. 18 Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima"</i></p> <p>Art. 18 Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima</p> <p>1. Gli articoli 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.</p> <p>2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti:</p> <p>a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare:</p> <p>1) 14 ore in un periodo di 24 ore;</p> <p>2) 72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero:</p> <p>b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:</p> <p>1) 10 ore in un periodo di 24 ore;</p> <p>2) 77 ore per un periodo di sette giorni.</p> <p>3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>



<p>uno dei quali della durata di almeno sei ore, e l'intervallo tra due periodi consecutivi di riposo non supera le 14 ore.</p> <p>5. Nel rispetto dei principi generali di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai limiti stabiliti al paragrafo 1, lettera b), e ai paragrafi 3 e 4, tra cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe seguono, per quanto possibile, le norme fissate, ma possono tener conto di periodi di ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai pescatori.</p> <p>Tali deroghe possono essere stabilite da:</p> <p>a) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa consultazione e a condizione che si incoraggi il dialogo sociale in tutte le forme pertinenti;</p> <p>b) contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.</p> <p>6. Se sono consentite le deroghe di cui al paragrafo 5 ai limiti stabiliti nel paragrafo 3, i pescatori interessati beneficiano di periodi di riposo compensativi appena possibile.</p>	<p>uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.</p> <p>Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 108 "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (FECA) e della Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea"</p> <p>Art. 3</p> <p>Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili</p> <p>L'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 11 (Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili):</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, l'orario normale di lavoro del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.</p> <p>2. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono così stabiliti:</p> <p>a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve essere superiore a:</p> <p>1) 14 ore su un periodo di 24 ore; e</p> <p>2) 72 ore su un periodo di sette giorni;</p> <p>ovvero</p> <p>b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a:</p> <p>1) 10 ore su un periodo di ventiquattro ore; e</p> <p>2) 77 ore su un periodo di sette giorni.</p> <p>3. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore</p>	
---	---	--



<p>7. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto del comandante di un peschereccio di richiedere ad un pescatore di svolgere le ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o della cattura, o per fornire assistenza ad altre imbarcazioni o persone in pericolo in mare. Il comandante può pertanto sospendere le ore di riposo programmate e chiedere ad un pescatore di svolgere tutte le ore di lavoro necessarie fino al ripristino di condizioni normali. Non appena possibile dopo il ripristino di condizioni normali, il comandante provvede affinché tutti i pescatori che hanno lavorato durante il periodo di riposo beneficino di un periodo di riposo adeguato.</p>	<p>consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.</p> <p>4. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.</p> <p>5. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.</p> <p>6. I periodi di riposo per il personale di guardia impiegato a bordo delle navi mercantili sono quelli stabiliti all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, fatte comunque salve le misure minime di cui al comma 3.</p> <p>7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto; le deroghe debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.</p> <p>9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in posizione</p>		
---	---	--	--

	<p>facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente decreto con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:</p> <p>a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;</p> <p>nonché</p> <p>b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.</p> <p>10. Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.</p> <p>11. Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:</p> <p>a) la sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave;</p> <p>b) le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.</p> <p>12. Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.»</p>		
--	--	--	--



<p>8. Ciascuno Stato membro può disporre che i pescatori a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione che in virtù della normativa o della prassi nazionale non possono operare in un determinato periodo dell'anno civile superiore a un mese fruiscano delle ferie annuali a norma dell'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE nel corso di tale periodo.</p>	<p>Art. 8 Ferie</p> <p>1. Il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua, di ferie retribuite pari ad almeno trenta giorni o, per periodi di attività inferiori all'anno, di una parte corrispondente alla durata dell'attività svolta.</p> <p>2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia terminato.</p>		
<p>RUOLO DELL'EQUIPAGGIO Articolo 12 Ogni peschereccio reca un ruolo dell'equipaggio, un esemplare del quale viene fornito alle persone autorizzate a terra prima della partenza della nave, o comunicato a terra immediatamente dopo la partenza della nave. L'autorità competente determina a chi, quando e a quali fini sono fornite tali informazioni.</p>	<p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione" Artt. 169 e ss. DPR 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)" Artt. 349 e ss.</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
<p>CONTRATTO DI LAVORO DEI PESCATORI Articolo 13 Gli articoli da 14 a 18 si applicano fatta salva la direttiva 91/533/CEE.</p>			
<p>Articolo 14 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure: a) che prevedano che i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione siano tutelati da un contratto di lavoro del pescatori che sia loro comprensibile e coerente con le disposizioni del presente accordo; e b) che specifichino le informazioni minime da inserire nei contratti di lavoro dei pescatori in conformità con le disposizioni dell'allegato I del presente accordo.</p>			
<p>Articolo 15 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti: a) le procedure per garantire che ogni pescatore abbia la possibilità di esaminare le condizioni del contratto di lavoro dei pescatori e di chiedere assistenza in merito prima della sua conclusione;</p>			



<p>b) se applicabile, la tenuta di registri dell'attività lavorativa dei pescatori ai sensi di tale contratto; e</p> <p>c) i mezzi di risoluzione delle controversie relative al contratto di lavoro del pescatore.</p>			
<p>Articolo 16</p> <p>Il contratto di lavoro dei pescatori, una copia del quale è fornita al pescatore interessato, è tenuto a bordo a disposizione del pescatore e, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, di altre parti interessate su richiesta.</p>			
<p>Articolo 17</p> <p>Gli articoli da 14 a 16 e l'allegato I del presente accordo non si applicano all'armatore di un peschereccio che lavora da solo sulla propria imbarcazione.</p>			
<p>Articolo 18</p> <p>Spetta all'armatore del peschereccio fare in modo che ogni pescatore abbia una copia scritta del contratto di lavoro del pescatore, firmata da tutte le parti di tale contratto, che garantisce al pescatore condizioni di lavoro e di vita dignitose a bordo del peschereccio secondo quanto previsto dal presente accordo.</p>	<p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"</p> <p>Artt. 327 e ss.</p> <p>CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima - 16 dicembre 2014</p> <p>Artt. 6 e 14</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
<p>RIMPATRIO</p> <p>Articolo 19</p> <p>1. Ogni Stato membro provvede affinché i pescatori a bordo di un peschereccio battente la sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione che entra in un porto straniero abbiano diritto al rimpatrio nel caso in cui il contratto di lavoro di un pescatore sia scaduto, o sia stato risolto per motivi giustificati da una o più parti, o il pescatore non sia più in grado di svolgere le mansioni richieste dal contratto di lavoro del pescatore, o non possa eseguire nelle circostanze specifiche. Ciò vale anche per i pescatori della stessa nave che vengono trasferiti per le stesse ragioni dalla nave in un porto straniero.</p> <p>2. Le spese del rimpatrio di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sostenute dall'armatore del peschereccio, tranne nel caso in cui il pescatore, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure di carattere nazionale, risulti gravemente inadempiente a norma del contratto di lavoro.</p> <p>3. Gli Stati membri stabiliscono, mediante disposizioni legislative,</p>	<p>Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione"</p> <p>Art. 341</p> <p>Artt. 363 - 368</p> <p>D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione"</p> <p>Artt. 441 - 445</p>		<p>CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima - 16 dicembre 2014 art. 46</p> <p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>



<p>regolamentari o altre misure, le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio ad un pescatore interessato dal paragrafo 1 del presente articolo, la durata massima dei periodi di servizio a bordo maturati i quali un pescatore ha diritto al rimpatrio e le destinazioni verso le quali può avvenire il rimpatrio.</p> <p>4. Nel caso in cui l'armatore del peschereccio non provveda al rimpatrio di cui al presente articolo, lo Stato membro di bandiera della nave provvede al rimpatrio del pescatore interessato e ha il diritto di farsi rimborsare le spese sostenute dall'armatore del peschereccio.</p> <p>5. Le disposizioni legislative e regolamentari nazionali non pregiudicano il diritto dell'armatore del peschereccio di recuperare il costo del rimpatrio nel quadro di accordi contrattuali con terzi.</p>			
<p>SERVIZI PRIVATI DEL MERCATO DEL LAVORO</p> <p>Articolo 20</p> <p>1. Il presente articolo si applica fatta salva la direttiva 2008/104/CE.</p> <p>2. Ai fini del presente articolo, i servizi privati del mercato del lavoro sono i servizi di assunzione e di collocamento nel settore privato e i servizi delle agenzie private di collocamento.</p> <p>3. Ogni Stato membro:</p> <p>a) vieta ai servizi privati del mercato del lavoro di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti ad impedire l'assunzione di pescatori; e</p> <p>b) impone che nessun pagamento di onorari o altre spese per i servizi privati del mercato del lavoro sia sostenuto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal pescatore.</p> <p>4. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro che abbia ratificato la convenzione C188 eserciti il proprio eventuale diritto di affidare, entro i limiti previsti dalla convenzione, alcune responsabilità stabilite dalla convenzione ad agenzie private di collocamento.</p>	<p>D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297"</p> <p>Art.5</p> <p>Servizi di collocamento</p> <p>1. Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno posti alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del comma 5. (...)</p> <p>3. Con autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinati i requisiti e le modalità per il rilascio della predetta autorizzazione (si veda il D.M. 29 novembre 2013)</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p> <p>Con il decreto interministeriale 29 novembre 2013 è stata data attuazione alla previsione dell'art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 231/2006. Pertanto, è stata creata una nuova sub-sezione, la III.2.</p>



	<p>(...)</p> <p>5. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengono definite la struttura, l'organizzazione degli uffici, la dotazione organica e le modalità di funzionamento degli uffici di collocamento della gente di mare, ubicati presso le autorità marittime ma funzionalmente dipendenti che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle finalità previste dal presente regolamento.</p> <p>Decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"</p> <p>Art. 27. Collocamento della gente di mare</p> <p>1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto.</p> <p>2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo con le strutture regionali e con l'ANPAL.</p> <p>3. Sulla base di specifiche convenzioni tra</p>	<p>nella sezione III dell'Albo dedicata:</p> <p>Il D.P.R. previsto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n. 231/2006 non è stato adottato. Ne deriva che il personale delle capitanerie di porto - adibito agli uffici di collocamento della gente di mare non è passato alle dipendenze funzionali del MLPS.</p> <p>Si segnala che, nelle more dell'adozione del predetto D.P.R., nel 2015 è intervenuto il D.lgs. n. 150 che, all'art. 27, prevede espressamente che al collocamento della gente di mare si applicano le norme del presente decreto e che le capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del</p>
--	---	---



<p>PARTIE 5 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ARTT.21-36)</p>	<p>IANPAL e il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attività di intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresì le modalità di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14 del presente decreto.</p>	<p>D.lgs. n. 276/2003, in raccordo con ANPAL e le regioni.</p>
	<p>Decreto legislativo 17/08/1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"</p>	<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - MINISTERO DELLA SALUTE</p>
<p>ALIMENTAZIONE E ALLOGGIO Articolo 21 1. Gli articoli da 22 a 25 si applicano fatta salva la direttiva 93/103/CE. 2. Le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 22 a 25 sono osservate nel debito rispetto dell'igiene e di condizioni complessivamente sicure, sane e confortevoli.</p>	<p>Decreto legislativo 17/08/1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" Allegato I</p>	<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
<p>Articolo 22 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure per i pescherecci che battono la sua bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione in materia di alloggio, alimentazione e acqua potabile a bordo.</p>	<p>Decreto legislativo 17/08/1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" Allegato I 13. Allegati 13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento acustico e termico e le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso dei locali di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del mare, contro le vibrazioni, il rumore, nonché contro esalazioni da altri locali che possano disturbare</p>	<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>



	<p>i lavoratori durante il loro periodo di riposo. Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della nave lo consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in modo da ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni. Adeguate misure devono essere adottate per quanto possibile per la protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di tabacco.</p> <p>13.2. Gli alloggi per i lavoratori devono essere correttamente ventilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e per prevenire la condensa.</p> <p>Negli alloggi per i lavoratori deve essere prevista un'adeguata illuminazione con: illuminazione generale adeguata, illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori che riposano, illuminazione locale in ciascuna cuccetta.</p> <p>13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite.</p> <p>Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.</p> <p>14. Impianti sanitari.</p> <p>14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere debitamente equipaggiati e installati docce con acqua corrente calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono essere opportunamente aerati.</p> <p>14.2. Ciascun lavoratore deve disporre di un posto in cui sistemare gli effetti personali.</p>		
<p>Articolo 23 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché gli alloggi a bordo dei pescherecci che battono la sua</p>	<p>Allegato I 4. Vie e uscite di sicurezza. 4.1. Le vie e le uscite che possono essere</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente.</p>



<p>bandiera o sono registrati sotto la sua piena giurisdizione siano di dimensioni e qualità sufficienti e adeguatamente attrezzati per il servizio della nave e per la durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare tali misure riguardano, se del caso, i seguenti aspetti:</p> <p>a) l'approvazione dei piani per la costruzione o la modifica dei pescherecci per quanto riguarda gli alloggi;</p> <p>b) la manutenzione dei locali destinati ad alloggi e cucine;</p> <p>c) ventilazione, riscaldamento, raffreddamento e illuminazione;</p> <p>d) il contenimento di rumori e vibrazioni eccessivi;</p> <p>e) ubicazione, dimensioni, materiali da costruzione, arredamento e equipaggiamento delle cabine, delle mense e di altri locali destinati ad alloggi;</p> <p>f) servizi igienici, compresi i gabinetti e i lavabi, e la fornitura di acqua calda e fredda in quantità sufficiente; e</p> <p>g) le procedure di esame dei reclami riguardanti alloggi che non rispondono alle prescrizioni del presente accordo.</p>	
<p>utilizzate come vie e uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio in modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.</p> <p>4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che possono trovarvisi.</p> <p>In caso di emergenza le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da qualunque lavoratore o da squadre di salvataggio.</p> <p>4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle porte di emergenza e delle altre uscite di sicurezza deve essere adeguata all'ubicazione e alla funzione specifica.</p> <p>Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza devono avere una capacità di resistenza al fuoco pari a quella delle pareti.</p> <p>4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da segnali in conformità della normativa vigente.</p> <p>I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere fatti per durare.</p> <p>4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto all'illuminazione.</p> <p>5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.</p>	
	<p>La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>



	<p>5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave, dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi, compresa la sala macchine nonché la stiva per il pesce eventualmente necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme antincendio.</p> <p>5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare e devono essere immediatamente accessibili.</p> <p>I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature antincendio, come funzionano e come si usano.</p> <p>La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della nave.</p> <p>5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate mediante segnali in conformità della normativa vigente.</p> <p>Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed essere fatti per durare.</p> <p>5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono essere regolarmente provati e sottoposti a manutenzione.</p> <p>5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate regolarmente.</p> <p>6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.</p> <p>Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.</p>		
--	--	--	--



	<p>Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere sottoposto a manutenzione.</p> <p>7. Temperatura dei locali.</p> <p>7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere nella regione in cui opera la nave.</p> <p>7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistono deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.</p> <p>8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.</p> <p>8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la navigazione delle altre navi.</p> <p>8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale, scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio per i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.</p> <p>8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensità adeguata.</p> <p>8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone condizioni di funzionamento e deve essere controllata</p>		
--	---	--	--



	<p>11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte al fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata devono essere previsti per prevenire cadute. 11.4. Le Impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute fuori bordo devono essere mantenuti efficienti. Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque. 11.5. Su pescherecci per traino poppiere dotati di rampe, la parte superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i pescatori dal rischio di cadere nella rampa. Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo la rete. 12. Struttura dei posti di lavoro. 12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori bordo. Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose sia in termini di altezza che di superficie. 12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza attraversare la sala stessa.</p>		
--	--	--	--



	<p>Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti previsti nel primo comma.</p> <p>12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai manovratori di operare senza ostacoli.</p> <p>I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di arresto di emergenza.</p> <p>12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori all'opera.</p> <p>Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte, il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo adeguato.</p> <p>12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un sistema di comunicazione affidabile.</p> <p>12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate in arrivo.</p> <p>12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo dispositivi di protezione.</p> <p>12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino poppero:</p> <p>dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti, dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della rete.</p> <p>13. Alleggi. 13.1. Gli eventuali alloggi dei</p>		
--	--	--	--



<p>Articolo 24 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché: a) gli alimenti trasportati e serviti a bordo abbiano un sufficiente valore nutrizionale e siano di qualità e in quantità sufficienti; b) l'acqua potabile sia di qualità e in quantità sufficienti; e c) gli alimenti e l'acqua siano forniti dall'armatore senza spese per i pescatori; conformemente però alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le spese possono essere recuperate a titolo di costi di esercizio se così previsto dal contratto collettivo che disciplina il sistema di retribuzione alla parte o dal contratto di lavoro.</p>	<p>lavoratori devono essere strutturati in modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di movimenti e accelerazioni nonché le esalazioni da altri locali siano ridotti al minimo. Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata illuminazione. 13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere facile mantenerle pulite. Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura. 14. Impianti sanitari. 14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una doccia e i rispettivi locali, devono essere debitamente aerati.</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
<p>Articolo 25 Le disposizioni legislative regolamentari o altre misure adottate dagli Stati membri a norma degli articoli da 22 a 24 danno piena attuazione all'allegato II del presente accordo.</p>			
<p>TUTELA DELLA SALUTE E CURE MEDICHE; TUTELA IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO O DECESSO CONNESSI AL LAVORO</p>			
<p>Articolo 26 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché ogni pescatore a bordo di un peschereccio battente la</p>	<p>Legge 16 giugno 1939, n. 1045 "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali"</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente.</p>



<p>sua bandiera o registrato sotto la sua piena giurisdizione:</p> <p>a) abbia diritto alle cure mediche a terra e il diritto di essere tempestivamente sbarcato se vittima di infortunio o malattia grave;</p> <p>b) riceva dall'armatore del peschereccio prestazioni di tutela della salute e cure mediche mentre si trova:</p> <p>i) a bordo;</p> <p>ii) sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore; e</p> <p>c) abbia accesso, in caso di infortunio o malattia connessi lavoro, alle opportune cure mediche in conformità alla legislazione, ai regolamenti o alla prassi in esso vigenti.</p>	<p>Decreto 1 ottobre 2015 "Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diparco nautico"</p> <p>Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare"</p> <p>D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620 "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978)".</p> <p>Art. 2 Beneficiari dell'assistenza.</p> <p>L'assistenza di cui all'art. 1 è erogata:</p> <p>a) ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;</p> <p>b) ai marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purché risultino per contratto a disposizione dell'armatore;</p> <p>c) ai lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia</p>		<p>La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
---	--	--	--



	<p>palasamente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;</p> <p>d) ai lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433 (4);</p> <p>e) al personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.</p> <p>Art. 7</p> <p>Assistenza al personale in navigazione.</p> <p>Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalità e programmi stabiliti dal Ministero della sanità d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonché una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanità. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura</p>		



		<p>e spese dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento.</p> <p>Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalità di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonché i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi.</p> <p>I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile.</p> <p>Presso tutti gli uffici sanitari di porto e di aeroporto è costituito di intesa con le autorità portuali e aeroportuali e con i locali organi delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi mobili idoneo ad assicurare l'intervento in tutta la zona compresa nella circoscrizione dell'ufficio stesso.</p>	<p>Art. 8</p> <p>Assistenza in territorio estero.</p> <p>Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace</p>		
--	--	---	---	--	--



	<p>Intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanità dal 1° gennaio 1981 alle soppresses Gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio straniero.</p> <p>L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.</p> <p>Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanità.</p> <p>Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo al rendiconto, dal Ministero della sanità sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.</p> <p>Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica</p>		
--	---	--	--



	<p>5 gennaio 1967, n. 18.</p> <p>Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con Istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.</p> <p>Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde all'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza.</p> <p>Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità.</p> <p>Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.</p> <p>Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare italiana e, in mancanza, dalla competente autorità dello Stato in cui è erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.</p> <p>Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale</p>		
--	--	--	--



<p>Articolo 27 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché la tutela della salute e le cure mediche di cui all'articolo 26, punto b):</p> <p>a) siano soggette alle disposizioni applicabili della direttiva 92/29/CEE e dell'articolo 28 del presente accordo se il pescatore è a bordo; nonché</p> <p>b) comprendano i trattamenti medici e l'assistenza e il sostegno materiale connessi durante un trattamento medico se il pescatore viene sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sua sicurezza sociale.</p>	<p>richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle soppresses gestioni di assistenza sanitaria delle casse maritime nei rapporti con le istituzioni stesse.</p> <p>Vanno fatte, altresì, salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocità fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.</p> <p>I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all'ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
	<p>Legge 16 giugno 1939, n. 1045 "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali"</p> <p>Decreto 1 ottobre 2015 "Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico"</p> <p>Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare"</p> <p>D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620.</p>		



	<p>"Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della L. n. 833 del 1978)".</p> <p>Art. 8</p> <p>Assistenza in territorio estero.</p> <p>Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanità dal 1° gennaio 1981 alle sopprese Gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio straniero.</p> <p>L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.</p> <p>Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanità.</p> <p>Quando si tratti di assistere un lavoratore</p>		
--	--	--	--



	<p>autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanità sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.</p> <p>Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.</p> <p>Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.</p> <p>Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde all'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza.</p> <p>Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità.</p> <p>Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.</p> <p>Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare</p>		
--	---	--	--



	<p>italiana e, in mancanza, dalla competente autorità dello Stato in cui è erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.</p> <p>Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle sopresse Gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.</p> <p>Vanno fatte, altresì, salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocità fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.</p> <p>I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all'Ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore</p>
<p>Articolo 28 Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché: a) oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/29/CEE, i prodotti medicinali e le attrezzature mediche presenti a bordo di un peschereccio dipendano anche dalla zona di</p>	<p>Legge 16 giugno 1939, n. 1045 "Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali". Decreto 1 ottobre 2015 "Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1998, n.</p>		



<p>attività:</p> <p>b) oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 92/29/CEE, la formazione speciale erogata ai pescatori tenga conto anche del numero di pescatori imbarcati, della zona di attività e della lunghezza del viaggio;</p> <p>c) le guide di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano redatte in una lingua e in un formato comprensibili ai pescatori che hanno ricevuto la formazione di cui alla lettera b) del presente articolo;</p> <p>d) le consultazioni mediche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 92/29/CEE siano disponibili anche attraverso la comunicazione satellitare e affinché i pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione, ai fini di ottenere tali consultazioni, siano attrezzati per la comunicazione via radio o satellitare; e</p> <p>e) I pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione rechino una guida medica adottata o approvata dall'autorità competente o l'ultima edizione della Guida medica navale internazionale.</p>	<p>279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto navico".</p> <p>Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare".</p>		ricepimento
<p>Articolo 29</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché:</p> <p>a) nella misura in cui ciò è compatibile con il diritto e la pratica nazionale dello Stato membro, le cure mediche di cui all'articolo 26, lettera b), e all'articolo 28, siano fornite gratuitamente ad ogni pescatore; e affinché</p> <p>b) fino al rimpatrio del pescatore, l'armatore del peschereccio paghi le spese delle cure mediche dalle quali il pescatore è esentato a norma del paragrafo a) del presente articolo, nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale; e affinché</p> <p>c) l'armatore del peschereccio sia responsabile del pagamento delle spese delle cure mediche previste all'articolo 26, lettera c), nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non copre tali spese tramite il suo sistema di sicurezza sociale.</p>	<p>D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620. "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della L. n. 833 del 1978)". Art. 8</p> <p>Assistenza in territorio estero.</p> <p>Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.</p> <p>Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanità dal</p>		



	<p>1° gennaio 1981 alle sopresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciarj in territorio straniero.</p> <p>L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.</p> <p>Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanità.</p> <p>Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanità sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.</p> <p>Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.</p> <p>Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.</p> <p>Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità</p>		
--	--	--	--



	<p>consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde all'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza.</p> <p>Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità.</p> <p>Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvo i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.</p> <p>Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare italiana e, in mancanza, dalla competente autorità dello Stato in cui è erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.</p> <p>Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle soppresses gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.</p> <p>Vanno fatte, altresì, salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocità tra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi</p>		
--	--	--	--



	<p>disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.</p> <p>I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all'ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura della Impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.</p> <p>L. 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale". Art. I Principi.</p> <p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.</p> <p>La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.</p> <p>Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.</p> <p>L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.</p> <p>Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono</p>		
--	--	--	--



<p>Articolo 30</p> <p>Le leggi o le norme nazionali possono consentire l'esonero dell'armatore del peschereccio dalla responsabilità di sostenere le spese delle cure mediche di cui all'articolo 29, lettere b) e c), qualora la lesione non sia stata subita nel corso del servizio del peschereccio o la malattia o l'infermità sia stata tenuta celata in sede di ingaggio o l'armatore del peschereccio dimostri che la lesione o la malattia dipende da un comportamento doloso del pescatore.</p>	<p>nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.</p> <p>Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini Istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.</p>		
<p>Articolo 31</p> <p>1. Ciascuno Stato membro adotta misure per garantire ai pescatori, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari o delle prassi, protezione in caso di malattia, lesione o decesso connessi al lavoro.</p> <p>2. In caso di lesioni dovute a malattie professionali o infortunio sul lavoro, il pescatore ha accesso al relativo risarcimento in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.</p> <p>3. Nella misura in cui il paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore non prevede la protezione di cui al paragrafo 1, e di conseguenza 2, del presente articolo nel suo sistema di sicurezza sociale, ne è responsabile l'armatore del peschereccio.</p>	<p>L. 23 dicembre 1978, n. 832 <i>"Istituzione del servizio sanitario nazionale"</i>.</p> <p>Art. 1 Principi.</p> <p>La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.</p> <p>La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.</p> <p>Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio.</p> <p>L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.</p>		



	<p>Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.</p> <p>Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini Istituzionali del servizio sanitario: nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.</p> <p>D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620. "Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della L. n. 833 del 1978)".</p> <p>Art. 2 Beneficiari dell'assistenza. L'assistenza di cui all'art. 1 è erogata:</p> <p>a) ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;</p> <p>b) ai marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purché risultino per contratto a disposizione dell'armatore;</p> <p>c) ai lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;</p>		
--	---	--	--



	<p>d) ai lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433 (4);</p> <p>e) al personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.</p> <p>Art. 3 Competenze.</p> <p>L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.</p> <p>L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra, per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.</p> <p>Le funzioni medico-legali nei confronti del</p>		
--	---	--	--



Articolo 32	personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato.		
Tenendo conto delle caratteristiche del settore della pesca, la responsabilità finanziaria dell'armatore del peschereccio a norma degli articoli 29 e 31 può essere assicurata mediante: a) un sistema basato sulla responsabilità degli armatori di pescherecci; oppure b) regimi di assicurazione obbligatoria, regimi di indennizzo dei lavoratori o altri.			
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI			
Articolo 33 Gli articoli da 34 a 36 si applicano fatte salve la direttiva 89/391/CEE, la direttiva 92/29/CEE e la direttiva 93/103/CE.	Decreto legislativo 17/08/1993, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" Decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" Costituzione Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Legge n. 413/1984 "Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi"		La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento



<p>Articolo 34</p> <p>Ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la prevenzione degli infortuni professionali, delle malattie professionali e dei rischi connessi al lavoro a bordo dei pescherecci, incluse la valutazione e la gestione dei rischi, la formazione e le istruzioni per i pescatori a bordo;b) la formazione dei pescatori all'utilizzo dei tipi di attrezzatura da pesca che adopereranno e alle operazioni di pesca in cui saranno impegnati;c) gli obblighi degli armatori dei pescherecci, dei pescatori e degli altri soggetti interessati, tenendo debitamente conto della sicurezza e della salute dei pescatori di età inferiore a 18 anni;d) la denuncia degli infortuni a bordo di pescherecci battenti la sua bandiera o registrati sotto la sua piena giurisdizione e le relative indagini;e) la creazione di comitati misti in materia di sicurezza e salute sul lavoro o, previa consultazione, di altri organismi appropriati.	<p>Legge n. 250/1958 "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne"</p> <p>D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"</p> <p>Decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p>Obblighi dell'Armatore e del Comandante</p> <p>1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi	<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
--	---	--



	<p>dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.</p> <p>2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) per le navi o unità nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;</p> <p>b) per le navi o unità esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;</p> <p>c) per le navi o unità acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unità, e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;</p> <p>d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio.</p> <p>3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.</p> <p>4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, e con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.</p>		
--	---	--	--



	<p style="text-align: center;">Art. 25 Infortunati a bordo delle navi mercantili e da pesca</p> <p>1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 - segnala l'infortunio all'Autorità Marittima ed all'Istituto assicuratore ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché alla Azienda Unità sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave.</p> <p>2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal Ministero. Il registro è tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 Statistiche sugli infortuni</p> <p>1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo di inattività del lavoratore marittimo, è segnalato dall'Autorità marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero.</p> <p>2. L'Autorità di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero.</p> <p>3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura</p>	
--	--	--



	<p>del Ministero e, ai fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sarà predisposto un rapporto informativo che sarà inviato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanità, alle parti sociali interessate e, per conoscenza, all'Ufficio Internazionale del lavoro ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157.</p> <p>Art. 27 Informazione e formazione dei lavoratori marittimi</p> <p>1. L'armatore e il comandante provvedono affinché ciascun lavoratore marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della navigazione marittima;b) le misure e le attività di protezione adottate;c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi presenti a bordo;e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'abbandono nave;f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il medico competente. <p>2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a bordo.</p> <p>3. La formazione deve avvenire in occasione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dell'imbarco;b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;		
--	--	--	--



	<p>c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati pericolosi.</p> <p>4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.</p> <p>5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d'intesa con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca, tenendo presente, quanto indicato in merito dalle Convenzioni internazionali di settore.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla formazione del personale marittimo.</p> <p>Decreto legislativo n. 298/99 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"</p> <p>Art. 4 Requisiti di sicurezza e di salute"</p> <p>Art. 4</p> <p>1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato 1 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti</p>		
--	---	--	--



	<p>devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il 23 novembre 2002.</p> <p>Decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p>Art. 29 Informazione, consulenza ed assistenza</p> <p>1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della sanità, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonché gli altri organismi previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del settore marittimo svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca.</p> <p>2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.</p> <p>Art. 30 Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni</p> <p>1. Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi</p>		
--	---	--	--



	<p>della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonché esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro è integrata dai seguenti componenti:</p> <p>a) due dirigenti del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento della navigazione marittima ed interna - esperti nel settore dell'igiene e della sicurezza del lavoro marittimo, di cui uno in possesso di laurea in ingegneria;</p> <p>b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante dei lavoratori della pesca;</p> <p>c) tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante delle associazioni della pesca.</p> <p>3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e durano in carica tre anni.</p> <p>Art. 31 Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni</p> <p>1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un ufficiale superiore, da lui delegato, così composte:</p>		
--	---	--	--



	<p>a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;</p> <p>b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanità marittima competente per territorio;</p> <p>c) un rappresentante della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;</p> <p>d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;</p> <p>e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale;</p> <p>f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori.</p> <p>2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), ed f) possono far parte di più Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione periferica del Ministero.</p> <p>3. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1 lettere e) ed f), sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della pesca.</p> <p>4. Per le problematiche concernenti le unità che svolgono servizio di pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera f) del comma 1, è aggiunto un rappresentante della federazione italiana piloti dei porti.</p> <p>5. Per ogni rappresentante effettivo è designato un supplente.</p> <p>6. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.</p>		
--	---	--	--



	<p>7. La Commissione territoriale ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) effettuare le visite di cui all'articolo 18;b) effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unità ispezionate;c) formulare proposte al Comitato di cui all'articolo 30 per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo;d) effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi;e) vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria per le materie inerenti il presente decreto;f) inviare, annualmente, al Comitato di cui all'articolo 30, una relazione sull'attività di vigilanza effettuata. <p>8. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui all'articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.</p>		
<p>Articolo 35</p> <p>1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i pescherecci, tenendo conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di attività e della durata del viaggio.</p>	<p>Decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p>Decreto legislativo 17/08/1999, n. 298 "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>

<p>2. L'autorità competente:</p> <p>a) previa consultazione, impone che l'armatore del peschereccio, in conformità alle leggi, ai regolamenti, ai contratti collettivi e alla prassi nazionali, stabilisca procedure a bordo per la prevenzione degli infortuni, delle lesioni e delle malattie professionali, tenendo conto degli specifici pericoli e rischi per il peschereccio in questione; e</p> <p>b) prescrive che gli armatori del peschereccio, i comandanti, i pescatori e gli altri soggetti interessati ricevano in misura sufficiente e adeguata orientamento, materiale formativo o altre informazioni adeguate su come valutare e gestire i rischi per la sicurezza e la salute a bordo del peschereccio.</p> <p>3. Gli armatori del peschereccio:</p> <p>a) provvedono a che ogni pescatore a bordo sia dotato di adeguati indumenti e dispositivi di protezione individuali;</p> <p>b) garantiscono che ogni pescatore a bordo abbia ricevuto una formazione di base in materia di sicurezza approvata dall'autorità competente; e</p> <p>c) garantiscono che i pescatori conoscano sufficientemente e ragionevolmente le attrezzature e il loro funzionamento, comprese le pertinenti misure di sicurezza, prima di utilizzare le attrezzature o di partecipare alle operazioni pertinenti.</p>	<p><i>alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca</i></p> <p>Art. 5 Informazione dei lavoratori.</p> <p>1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili per tutti i lavoratori.</p> <p>Art. 6 Formazione dei lavoratori</p> <p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in particolare:</p> <p>a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi, con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;</p> <p>b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a bordo ai sensi della normativa vigente;</p> <p>c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e delle attrezzature di trazione, nonché ai differenti metodi di segnalazione specie di quella gestuale.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del</p>	
--	--	--



	<p>lavoro e della previdenza sociale e della sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).</p> <p>Art. 7 Formazione del comandante della nave da pesca.</p> <p>1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione approfondita riguardante in particolare:</p> <p>a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;</p> <p>b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle operazioni di pesca;</p> <p>c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le procedure.</p>		
<p>Articolo 36. La valutazione dei rischi in relazione alle attività di pesca si effettua con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti secondo il caso.</p>	<p>Decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>
<p>PARTE 6 MODIFICHE</p>			
<p>Articolo 37. 1. In seguito a eventuali modifiche delle disposizioni della convenzione, e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si effettua un riesame del presente accordo e dei suoi allegati. 2. In caso di eventuali modifiche della normativa europea che possano avere ripercussioni sul presente accordo e su richiesta di una delle parti firmatarie del presente accordo, si procede in qualsiasi momento alla valutazione e al riesame del presente accordo.</p>	<p>Decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"</p> <p>Art. 6 Obblighi dell'Armatore e del Comandante 1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle caratteristiche</p>		<p>La disciplina nazionale vigente è già coerente. La norma non necessita di ulteriore recepimento</p>



	<p>tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti a bordo della nave;c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, nonché il programma di attuazione di eventuali interventi migliorativi del livello di igiene e sicurezza a bordo. <p>2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">a) per le navi o unità nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio;b) per le navi o unità esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;c) per le navi o unità acquistate all'estero: al momento della richiesta di immatricolazione dell'unità e comunque entro e non oltre tre mesi dalla predetta data;		
--	--	--	--



<p>PARTE 7 DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima dell'entrata in esercizio.</p> <p>3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3.</p> <p>4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-navitici e portuali, per le navi o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario, non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni del presente decreto.</p>		
<p>Articolo 38 Le parti firmatarie subordinano la conclusione del presente accordo alla condizione che esso non entri in vigore fino alla data di entrata in vigore della convenzione. La convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui siano state registrate dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro le ratifiche di dieci Stati membri dell'OIL, otto dei quali siano Stati costieri.</p>			

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Il presente schema di decreto non comporta alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

L'obiettivo fondamentale del provvedimento è la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore della pesca. La direttiva mira a porre le basi per la creazione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata.

Il recepimento della direttiva di cui si discute non richiede l'adozione di ulteriori norme nazionali, poiché l'ordinamento vigente è già pienamente rispondente ai contenuti della stessa.

L'articolo 1, in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 7, lettera a), della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della pesca, individua l'autorità competente. Tale disposizione non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica, considerato che le attività che le Amministrazioni sono chiamate a svolgere nella loro qualità di Autorità competenti sono tutte riconducibili ai compiti istituzionali e destinate, pertanto, ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conseguenza di quanto innanzi precisato, l'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 194 ha avuto esito

ok
 POSITIVO

NEGATIVO

30 GEN. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato
[Signature]



ANALISI TECNICO - NORMATIVA

DIRETTIVA (UE) 2017/159 DEL CONSIGLIO DEL 19 DICEMBRE 2016 ATTUATIVA DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SUL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA DEL 2007 DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO, CONCLUSO IL 21 MAGGIO 2012, TRA LA CONFEDERAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE NELL'UNIONE EUROPEA (COGECA), LA FEDERAZIONE EUROPEA DEI LAVORATORI DEI TRASPORTI E L'ASSOCIAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE IMPRESE DI PESCA DELL'UNIONE EUROPEA (EUROPÊCHE).

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'obiettivo dell'intervento normativo proposto risiede nella necessità di dare attuazione a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/159 del consiglio del 19 dicembre 2016 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'unione europea (Europêche). Considerato l'elevato numero di occupati nel settore della pesca (circa 55 milioni in tutto il mondo e oltre 4 milioni i pescherecci; in Italia circa 29.000), tra cui anche moltissimi minori, gli obiettivi della direttiva anzidetta, in linea con quelli della Convenzione, sono quelli di tutelare le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima, ossia un settore transfrontaliero le cui attività si svolgono sotto le bandiere di diversi Stati membri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale risulta già conforme alla direttiva 2017/159 ed è così articolato:

- decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante "*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*";
- Legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*";
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n.108 "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)"
- D.M. 5 agosto 2002 n. 218 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera" (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
- Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96."
- D. M. 5 agosto 2012 "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera"
- Decreto 27 aprile 2018 "Individuazione delle attività lavorative a bordo delle navi o delle unità, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto".
- d.P.R. 14 luglio 1980, n. 620, recante "*Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile*";

- legge 23 settembre 2013, n. 113, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006*”;
- decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante “*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*”;
- CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima - 16 dicembre 2014
- R.D 30 marzo 1942, n. 327, recante “*Codice della navigazione*” articolo 119 (*Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri*) e artt. 169 (*Carte, libri e altri documenti*) e ss.; artt. 265 (*Dichiarazione di armatore*) a 267; inoltre artt. 292 (*Comando della nave*) e ss.; nonché artt.316(*Formazione dell'equipaggio*) e ss.; e artt.323 (*Visita medica*) a 375.
- D.P.R. 15 febbraio 1952 nr.328 “*Regolamento di esecuzione del codice della navigazione*” artt.349 e ss.; Artt. 441 - 445
- decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, recante “*Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297*”;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernente “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- D.M. 29 novembre 2013 è stata disciplinata l’“*Individuazione dei requisiti e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento del collocamento della gente di mare alle Agenzie per il lavoro*”;
- legge 16 giugno 1939, n. 1045 concernente “*Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali*” e decreto Ministero salute 1° ottobre 2015, recante “*Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico*”;
- d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante “*Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*”;
- decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante “*Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare*”;
- d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- L. 23 dicembre 1978, n. 833 “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”.
- legge 26 luglio 1984 n. 413, recante “*Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi*”
- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante “*Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca*”.
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”
- Decreto 1 ottobre 2015 “*Modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico*”
- Legge n. 250/1958 “*Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne*”
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 “*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*”
- Circolare n.001 del 20 ottobre 2010 “*Personale marittimo – Serie: Tabelle di armamento “Linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale, in attuazione della Risoluzione IMO A.890(21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955(23)” (Ministero dei Trasporti)*

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Nessuna, tenuto conto che l'ordinamento nazionale già è conforme al testo della Direttiva.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Lo schema di disegno di legge in questione non incide sulle competenze e le funzioni delle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui alle previsioni dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il presente schema di disegno di legge non comporta alcun intervento di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Ad oggi non risulta all'esame del Parlamento analogo schema di decreto legislativo. Si fa presente che il Ministero degli Affari Esteri il 9 gennaio u.s. ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di ratifica della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro n.188 sul lavoro nel settore della pesca, oggetto della direttiva recepita dal decreto in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

In materia non si registrano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Lo schema di provvedimento in esame trova il suo fondamento nella necessità di conformarsi alla direttiva del Consiglio dell'Unione europea 2017/159 del 19 dicembre 2016, che a sua volta da attuazione alla Convenzione OIL n.188.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.



12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

L'intervento normativo in oggetto risulta compatibile con i principi comunitari in materia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto del disegno di legge in oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non si dispone di elementi sufficienti per fornire le informazioni richieste.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Da un'analisi delle previsioni contenute nel progetto risulta la correttezza dei riferimenti normativi in esso contenuti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Il progetto in esame non introduce modifiche o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

Il testo in esame non prevede alcuna abrogazione.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non risultano disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi, né alcuna reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non è prevista alcun successivo atto attuativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Allo stato, non appare necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione.





 **MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI**
Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento per gli Affari
giuridici e legislativi

Oggetto: Schema di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio recante attuazione dell'Accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca n.188 del 2007 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Richiesta di esenzione dall'AIR ai sensi dell'art.7, DPCM 15/09/2017, n.169.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, si chiede, ai sensi dell'articolo 7 del DPCM 15 settembre 2017, n.169, l'esenzione dall'AIR, atteso il ridotto impatto dell'intervento.

Più precisamente lo schema di decreto legislativo in oggetto soddisfa congiuntamente le condizioni di cui al citato articolo 7 in quanto individua l'autorità competente, di cui all'art.1, lettera (c) dell'Accordo sull'attuazione della Convenzione, in una pluralità di Amministrazioni chiamate a svolgere attività, in qualità di Autorità competenti, riconducibili ai compiti istituzionali ad esse già attribuiti e destinate, pertanto, ad essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A tale riguardo si desume che i costi di adeguamento attesi sono nulli e le risorse pubbliche impiegate sono quelle disponibili a legislazione vigente. A ciò si aggiunga che il provvedimento in oggetto non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

VISTO: 05 FEB. 2020

Il Capo Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ufficio Legislativo

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(Pres. Giuseppe Bronzini)

Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 - Roma
Tel: +39.0648161753/770

mail: ufficiointerrog@lavoro.gov.it
pec: ufficiolegislativo@pec.lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

